



Sent.n. 138/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI - Presidente

Marcello IACUBINO – Componente

Andrea COSTA - Componente Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai n.ri **37564, 37565 e 37566** del registro di segreteria, sui conti giudiziali a materia n.ri 18093, 18091 e 19331 relativi alla gestione rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021 delle targhe automobilistiche per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e dei trasporti in concessione, Ufficio Provinciale di Bari (di seguito anche U.M.C.), resi dall’agente contabile **Giuseppe DE LUCIA (c.f. DLGPP61C06A662F)**, nato il 06.03.1961 a Bari e ivi residente, alla via Brigata e Divisione n. 122 elettivamente domiciliato in Bari, alla via A. M. Calefati, n. 6, presso lo studio degli avv.ti Luigi Giuseppe Decollanz e Salvatore Bucolo, dai quali è rappresentato e difeso anche disgiuntamente;

Visti gli atti di deferimento del Magistrato relatore n.ri 160, 161 e 162/2024 e relativo verbale del Revisore;

Uditi nell’udienza pubblica del 12 giugno 2024 con l’assistenza del Segretario Maria Teresa Savino - relatore il Primo Referendario Andrea



Sent.n.

Costa - il P.M., in persona del Sost. P.G. Pierlorenzo Campa, e per l'agente contabile l'avv. Bucolo;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazioni istruttorie n.160, 161 e 162/2024, di identico contenuto – ad eccezione della quantificazione del debito del consegnatario - il Magistrato relatore ha deferito al Collegio i conti giudiziali 18093, 18091 e 19331 resi da Giuseppe De Lucia, come sopra generalizzato, in qualità di agente contabile, inerenti, rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021, alla gestione, per conto della U.M.C. di Bari, delle targhe automobilistiche, comprese nel novero degli “*stampati a rigoroso rendiconto*” dal Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze in G.U. 305 del 31/12/2013.

In particolare, il Magistrato relatore ha preliminarmente precisato che con l'istituzione dello sportello telematico dell'automobilista (D.P.R. 358/2000), la gestione delle targhe, inizialmente accentrata a livello provinciale sui singoli uffici della motorizzazione civile, è stata decentrata su una pluralità di studi di consulenza automobilistica dislocati in ciascuna provincia, i quali, a seguito del rilascio delle targhe, presentano all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente la relativa documentazione (mod. TT2119), comprensiva degli attestati di versamento, costituente titolo giustificativo della cessione delle targhe e del conseguente scarico delle stesse nel relativo conto giudiziale.

Come chiarito da recenti orientamenti giurisprudenziali, gli studi di



Sent.n.

consulenza automobilistica, non possono essere qualificati come agenti contabili secondari, gravati da debito di custodia e tenuti in proprio alla resa del conto giudiziale, ma devono piuttosto ritenersi “...*semplici incaricati o delegati degli uffici di Motorizzazione, detentori delle targhe per conto di detti uffici [...] al cui consegnatario sono infatti tenuti a rendere ragione, correntemente (e non solo alla chiusura periodica dei conti e alla fine della gestione), di tutte le operazioni svolte, rimettendo all’agente contabile ogni informazione e documentazione utile per il riscontro delle operazioni e per la compilazione del conto giudiziale...*” (in termini, Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. 73 del 30.07.2019).

Ciò posto, nel precisare che l’attività di controllo sulla rendicontazione da parte dell’agente contabile ha presentato delle criticità dovute ai disallineamenti dei dati relativi al rilascio delle targhe, proprio in ragione della gestione decentrata della relativa movimentazione, il Magistrato relatore ha segnalato che l’esame dei conti giudiziali si è dunque mosso secondo due linee direttrici: controllo a campione della documentazione di scarico relativa alle targhe ripetitive per rimorchi agricoli, la cui cessione è ancora in carico agli sportelli dell’U.M.C., e verifica delle procedure di controllo attivate, ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.P.R. 358/2000, nel triennio 2019-2020, sugli studi di consulenza abilitati.

Al riguardo, nelle relazioni di deferimento si dà atto che l’attività di verifica della regolarità ha riguardato i conti, come ricompilati dall’agente contabile, alla luce dei preliminari rilievi sollevati dal Magistrato relatore.

A questo punto, viene altresì dato conto degli esiti della complessiva istruttoria effettuata, da cui sono emerse imprecisioni ed errori nella



Sent.n.

compilazione dei conti, che incidono sulla regolarità degli stessi dal momento che rappresentano dati che non hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita.

Con riferimento agli esercizi in esame, le incongruenze sono state ben evidenziate, a titolo esemplificativo, dal Revisore negli estratti dei conti giudiziali, cui si rimanda (figure 1, 2 e 3 nelle pagg. 7 e ss. del Verbale), da cui emergono in maniera evidente gli errori di calcolo e le imprecisioni, rispetto ai quali non sono state fornite valide spiegazioni.

Inoltre, nonostante le specifiche e reiterate richieste del Magistrato relatore, l'U.M.C. di Bari non ha trasmesso la documentazione giustificativa relativa alla cessione delle targhe ripetitrici per rimorchi agricoli, essendo stata trasmessa documentazione del tutto inidonea a consentire la verifica e il riscontro della corrispondenza tra le targhe ripetitrici per rimorchi agricoli cedute negli esercizi in esame - così come riportate nei conti esaminati - e i corrispondenti versamenti effettuati.

A tale riguardo, al fine di dare evidenza dell'assoluta discordanza e inaffidabilità dei dati indicati nei conti giudiziali, il Revisore ha fornito una tabella sinottica (pag. 13 del Verbale), per ciascuno degli esercizi in esame, in cui nella colonna A sono indicati i dati relativi alla cessione delle targhe ripetitrici per rimorchi agricoli indicati nei conti giudiziali, nella colonna B i dati relativi alla cessione dei medesimi contrassegni riferiti dall'agente contabile nel corso dell'istruttoria e, nella colonna C i dati delle targhe per rimorchi agricoli cedute, comunicati dalla Divisione 7 del Centro Elaborazione Dati del Ministero (C.E.D.).

Il Magistrato relatore ha dunque concluso per la declaratoria di irregolarità



Sent.n.

del conto, segnalando che il debito del consegnatario nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in considerazione della omessa o comunque incompleta produzione delle attestazioni di versamento del corrispettivo della cessione delle targhe ripetitrici per rimorchi agricoli, deve effettuarsi tenendo conto del prezzo unitario di vendita delle stesse, fissato dall'art. 1 del D.M. 6 novembre 2015 in € 18,37.

Pertanto, avendo come riferimento le quantità di targhe cedute riportate nel conto giudiziale esaminato ovvero quelle diverse attestate dalla Div. 7 – Centro Elaborazione Dati del Ministero nella nota del 05.01.2024, il debito ammonterebbe rispettivamente ad € 9.001,30 (di cui, specificamente: € 3.674,00 relativamente all'anno 2019; € 3.674,00 per l'anno 2020 ed € 1.653,30 per l'anno 2021), ovvero ad €. 5.364,04 (di cui, specificamente: € 1.763,52 relativamente all'anno 2019; € 1.616,56 per l'anno 2020 ed € 1.983,96 per l'anno 2021).

2. La Procura regionale ha fatto pervenire le conclusioni ex art. 148 c.g.c., concordando con quanto argomentato nella relazione di deferimento in merito ai profili di irregolarità del conto e chiedendo che il consegnatario sia condannato al pagamento, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione – Ufficio provinciale di Bari, della somma di € 9.001,30, quantificata prendendo a riferimento i dati contenuti nei conti giudiziali.

3. Si è costituito l'agente contabile, il quale ha preliminarmente precisato che le imprecisioni e le inesattezze emerse nella compilazione dei conti giudiziali sarebbero la conseguenza di importanti anomalie e criticità interne all'organizzazione dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Bari.



Sent.n.

In particolare, il De Lucia ha evidenziato che nel corso del 2018 sarebbe stato destinatario di ulteriori incarichi (“Responsabile del reparto conducenti”, di “Responsabile del settore delle conversioni delle patenti estere”, a cui si aggiunge la contestuale abilitazione del predetto a svolgere gli esami di teoria e guida per il conseguimento delle patenti), peraltro in violazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 10 del DPR n. 254/02, secondo cui *“I consegnatari non possono eseguire compiti e servizi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, ove la loro gravosità ed estensione non consentano il regolare svolgimento delle gestioni ad essi affidate”*.

Inoltre, il consegnatario ha riferito di non aver avuto alcuna specifica formazione per l’espletamento dell’incarico, né sarebbe stato destinatario di direttive e circolari interne.

Lo stesso passaggio di consegne con il precedente consegnatario sarebbe avvenuto senza alcun riferimento alle consistenze delle targhe, con la conseguenza che l’odierno accusato prendeva atto solo della situazione “documentale” esistente in quel momento e, soltanto in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, apprendeva che la giacenza reale delle predette targhe non corrispondeva ai dati indicati nel conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario per l’anno 2018 e solo grazie alla ricezione dei reports del C.E.D., con evidente riflesso a cascata delle imprecisioni e inesattezze nella compilazione dei conti per gli esercizi successivi.

Nella memoria difensiva, il De Lucia ha evidenziato altresì il proprio stato di assoluta buona fede e assenza di negligenza, come confermato dalla sottoscrizione, senza esservi tenuto, del conto giudiziale relativo



Sent.n.

all'esercizio precedente.

Quanto alle specifiche contestazioni mosse nella relazione istruttoria, l'agente contabile, dopo aver ribadito l'oggettiva difficoltà di assolvimento del proprio ruolo di consegnatario e in particolare l'impossibilità di rispetto della tempistica in ragione dei gravosi incarichi attribuiti, ha segnalato che la documentazione relativa al rilascio delle targhe veniva raccolta e custodita da personale addetto ad un ufficio posto un luogo diverso rispetto all'ufficio in cui lo stesso consegnatario presta la propria attività lavorativa. Infine, viene dato atto che, nel corso dell'anno 2023, l'Amministrazione di appartenenza, previo parere della Commissione di Sorveglianza e Scarto Atti d'Archivio, ha effettuato la distruzione di faldoni, comprensivi della documentazione richiesta dal Magistro istruttore, in relazione agli esercizi finanziari 2019 e 2020, oggetto del presente giudizio e per la cui assenza nulla può essere addebitato all'agente contabile, estraneo a tale operato ed escluso dalla facoltà di ostacolarne il processo decisionale.

Alla luce di quanto sopra, il De Lucia, in via principale, ha chiesto l'archiviazione del procedimento, mentre, in via graduata, ha chiesto che la quantificazione del debito venga fatta nel minore importo di €. 5.364,04, tenuto conto che *"... il CED abbia un'alta - se non impossibile - improbabilità di fallibilità nella gestione dei dati"*.

4. All'udienza del 12 giugno 2024, previa riunione dei giudizi, la Procura regionale ha confermato le conclusioni di cui al parere, mentre il difensore dell'agente contabile ha ribadito le ragioni a sostegno della richiesta di assoluzione, insistendo nelle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.



Sent.n.

La causa è stata quindi posta in decisione.

5. In via pregiudiziale va evidenziato che, attesa la connessione soggettiva e oggettiva dei giudizi in epigrafe, afferenti a conti giudiziali aventi per oggetto la medesima gestione riferita a diversi esercizi, è stata disposta la riunione dei giudizi medesimi.

6. Ciò posto, la questione sottoposta all'esame del Collegio attiene ai profili di irregolarità segnalati dal Magistrato relatore relativamente ai conti giudiziali presentati da Giuseppe De Lucia, quale consegnatario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile di Bari, relativi alla gestione delle targhe dei veicoli a motore negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

7. Preliminarmente, va evidenziato che il De Lucia risulta formalmente agente contabile in virtù della nomina disposta con decreto prot. n. 9021 del 27.12.2018.

Vengono dunque in rilievo le disposizioni di cui al R.D. 827/24, e in particolare:

- l'art.22, comma 1, secondo cui: *“Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili”*;

- l'art. 178, secondo cui: *“Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: [] c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente [] sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato .*

Quanto ai beni oggetto di gestione, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a tenore della quale:



Sent.n.

“1. *La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. []* .

Alla luce di quanto sopra, reputa il Collegio che il Magistrato relatore, in conformità ai principi espressi in casi analoghi dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (sentenza n.415/2023), abbia correttamente inquadrato la gestione in questione nell’ambito dei conti “*a materia*”.

Il Collegio ritiene altresì di condividere quanto rappresentato nella relazione di deferimento, anche in questo caso dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sezione Abruzzo, n. 73/2019), in merito alla circostanza che non possa essere attribuita la qualifica di agente contabile secondario agli operatori degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (cd. S.T.A.) - ovvero sia i soggetti deputati alla materiale consegna delle targhe a coloro che ne fanno richiesta.

Il Magistrato relatore ha dunque correttamente ritenuto di limitare l’esame dei conti giudiziali con specifico riferimento alla gestione delle targhe ripetitrici di rimorchi agricoli, la cui cessione avviene direttamente tramite gli sportelli dell’U.M.C..

8. Tutto ciò premesso, venendo al merito reputa il Collegio che la prospettazione del Magistrato relatore in merito alla irregolarità dei conti possa essere integralmente condivisa.

In primo luogo, dall’esame della complessiva istruttoria svolta, non può non



Sent.n.

convenirsi in merito al giudizio di sostanziale incompletezza e incertezza dei dati forniti dall'agente contabile con particolare riferimento alla gestione oggetto di esame.

A tal fine, si rinvia per ragioni di economicità (art. 17 disp att. c.g.c.) alla esaustiva ricostruzione dell'istruttoria, contenuta nel verbale del Revisore trasmesso in allegato alla Relazione di deferimento.

A tale proposito, va considerato che lo stesso agente contabile nella memoria difensiva non ha negato le criticità e inesattezze emerse nel corso dell'istruttoria, ritenendo tuttavia che le stesse non siano ad esso imputabili per le ragioni sopra riassunte.

Va altresì dato atto che l'agente contabile, nonostante i solleciti, non ha fornito la documentazione giustificativa relativa alla cessione delle targhe ripetitrici di rimorchi, circostanza questa che di per sé comporta la irregolarità del conto, per violazione della disposizione di cui all'art. 140, comma 5, c.g.c, secondo cui *“La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'Amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione dei giudizi di conto”*.

9. La mancata o incompleta presentazione della documentazione giustificativa della cessione delle targhe ripetitrici dei rimorchi comporta la responsabilità dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo cui: *“Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei*



Sent.n.

regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna".

Con specifico riguardo all'attività del consegnatario, viene in rilievo l'art. 29, commi 1, 2 e 3, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per cui: *"I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico. Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito né estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali. La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati dev'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi [] ."*

9.1. Nel caso di specie, reputa il Collegio che le argomentazioni poste dal consegnatario a fondamento della propria assenza di responsabilità non possano ritenersi circostanze di forza maggiore tali da non consentire il regolare adempimento degli obblighi rivenienti dalla gestione di beni pubblici.

In primo luogo, priva di pregio appare la invocata assenza di preparazione per lo svolgimento dell'incarico di consegnatario.

Al riguardo, è sufficiente evidenziare che nel provvedimento del 27 dicembre 2018, si dà atto dell'accertato possesso da parte del De Lucia dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico, circostanza che l'agente contabile non risulta aver formalmente contestato al momento del conferimento dell'incarico medesimo.



Sent.n.

Inoltre, con riferimento all'asserita difficoltà a svolgere l'incarico di consegnatario, in ragione della gravosità degli ulteriori compiti attribuiti, va preliminarmente evidenziato come il De Lucia non abbia fornito alcuna prova, se non un generico riferimento al numero cospicuo di pratiche da evadere, dell'oggettiva impossibilità di dedicarsi adeguatamente a tutti gli incarichi conferiti, senza pregiudicare il buon esito della gestione della movimentazione delle targhe, né risulta che la invocata gravosità dell'impegno richiesto sia mai stata formalmente segnalata all'Amministrazione dall'agente contabile.

Peraltro, come ben evidenziato dal Pubblico Ministero in sede di discussione, ove il De Lucia avesse ritenuto di non poter espletare l'incarico, anche a fronte delle relative responsabilità connesse, avrebbe ben potuto rinunciarvi ovvero chiedere di essere esonerato dagli ulteriori incarichi conferiti.

Del tutto inidonee ad escludere la responsabilità appaiono le argomentazioni inerenti alle criticità emerse in sede di passaggio di consegne col precedente consegnatario, in quanto rientra negli oneri in capo all'agente contabile, al momento dell'assunzione dell'incarico, l'accertamento della reale consistenza dei beni di cui acquisisce la custodia, segnalando l'eventuale inesattezza dei dati riscontrati.

Con riferimento alla mancanza della documentazione giustificativa della cessione delle targhe ripetitrici, non può validamente invocarsi la circostanza che l'archivio fosse locato in uffici diversi da quelli ove operava il De Lucia.

È evidente, infatti, che il consegnatario deve ritenersi responsabile della



Sent.n.

custodia della documentazione, potendo invocare l'esonero unicamente per fatto imprevedibile e a lui non imputabile.

Sotto tale profilo, priva di pregio appare la circostanza invocata dal consegnatario, secondo cui l'Amministrazione, con decisioni su cui lo stesso De Lucia non aveva alcuna possibilità di interferire, abbia provveduto alla distruzione dei documenti, richiesti nel corso dell'istruttoria, nell'ambito delle determinazioni assunte dalla Commissione scarti d'archivio.

Al riguardo, pur potendo ritenersi che le decisioni assunte dall'Amministrazione di appartenenza possano ipoteticamente essere sussunte nella categoria del *factum principis*, ovvero decisioni dell'autorità che influiscono sull'adempimento della prestazione, deve evidenziarsi che ciò non comporta automaticamente l'esonero di responsabilità del debitore, dovendosi valutare se l'atto amministrativo fosse effettivamente imprevedibile al momento dell'assunzione dell'obbligazione e sia effettivamente non contrastabile al momento dell'adempimento.

Nel caso di specie, dall'esame della documentazione agli atti, emerge che, come chiarito, e non contestato, dal Direttore dell'U.M.C. (cfr. nota 5 gennaio 2024, prot. 003087), la deliberazione della Commissione scarti d'archivio di cui al verbale 01/2023, con la quale si è poi proceduto alla distruzione della documentazione afferente agli anni 2019 e 2020, è stata assunta "...a distanza di circa quattro anni dalla deliberazione precedente, adottando i medesimi criteri ricognitivi e di scarto pregressi".

È evidente, dunque, che tale determinazione non possa assumere il carattere della imprevedibilità, tale da escludere la responsabilità del consegnatario,



Sent.n.

ben avendo potuto il De Lucia, già affidatario dell'incarico al momento della precedente delibera della Commissione (adottata in data 26 luglio 2019), manifestare formalmente all'Amministrazione la necessità di preservare la documentazione giustificatrice della gestione delle targhe, della cui custodia era responsabile, *“nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto”* (art. 140, comma 5, c.g.c.).

A conferma di quanto detto, non può non evidenziarsi come, proprio a seguito dei rilievi mossi dal Magistrato relatore nel corso dell'istruttoria, il Direttore dell'Ufficio ha adottato una disposizione organizzativa in data 02 gennaio 2024, prevedendo in particolare l'allineamento temporale degli scarti d'archivio al termine quinquennale.

10. Quanto alla quantificazione, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 33 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, a tenore della quale: *Nel conto giudiziale [], il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.*

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla luce di tutto quanto emerso a seguito dell'istruttoria svolta dal Magistrato relatore, con il supporto del Revisore, i dati indicati nel conto giudiziale, pur a fronte dell'apprezzabile sforzo collaborativo del De Lucia ai fini della ricostruzione dei fascicoli, debbano ritenersi del tutto privi di attendibilità.

Per contro, in ciò condividendo quanto evidenziato dallo stesso De Lucia, deve ritenersi che i dati delle targhe cedute, forniti a livello accentrato dal



Sent.n.

C.E.D., possano validamente essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del debito del consegnatario.

11. In definitiva, il consegnatario, come sopra generalizzato, va condannato alla restituzione in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'importo complessivo di €. 5.364,04.

Tale somma va incrementata della rivalutazione monetaria - dalla data di scadenza del singolo esercizio nel quale si è verificata la cessione delle targhe prive del corrispondente giustificativo e fino alla data di definizione del presente giudizio - nonché degli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza e sino integrale soddisfo.

11. La declaratoria di irregolarità dei conti giudiziali comporta la condanna dell'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nei giudizi di conto riuniti iscritti ai n.ri **37564, 37565 e 37566** del registro di segreteria,

- dichiara la irregolarità del conto nei termini di cui in motivazione;
- condanna Giuseppe De Lucia, come sopra generalizzato, al pagamento in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della somma di €. **5.364,04**, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione.

Condanna altresì l'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio, nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.



L'Estensore

Il Presidente

Sent. n.

Andrea Costa

Alberto Mingarelli

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii., le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 400,00.

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2024

Il Funzionario

Maria Teresa Savino